ACCORDO DI QUADRO
tra
il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
e
la FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (d'ora innanzi denominato CNR), in persona del suo Presidente, Prof. Luigi Nicolaïs, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, cap 00185 (codice fiscale 80054330586)
e

La Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII (d'ora innanzi denominata Fondazione) nella persona del suo Segretario e legale rappresentante, Prof. Alberto Melloni, Via San Vitale n. 114, cap 40125 Bologna (C.F. 92028270376)

PREMESSO CHE

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese. A tale scopo il CNR è presente in tutta Italia attraversa una rete di Istituti al fine di favorire una diffusione capillare delle proprie competenze su tutto il territorio nazionale ed agevolare i contatti e le collaborazioni con enti, fondazioni e industrie sia a livello nazionale che territoriale. Inoltre, il CNR cura la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e della normativa tecnica con Enti e Istituzioni di altri Paesi o con Organismi sovranazionali relativamente agli accordi di carattere non governativo e fornisce, su richiesta di Autorità governative, competenze specifiche per la partecipazione nazionale ad organizzazioni o a programmi scientifici internazionali a carattere intergovernativo.
In base all’art. 19 comma a) del vigente Statuto, il CNR per lo svolgimento delle proprie attività può stipulare Accordi e convenzioni con i soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali.

La Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII è un’istituzione di ricerca con il compito di promuovere la conoscenza scientifica dei problemi concernenti il Cristianesimo e le religioni con le quali esso ha avuto contatto, nonché la conoscenza della personalità, dell’opera e del significato storico di Papa Giovanni XXIII, attraverso l’attuazione di studi e ricerche, individuali e di gruppo, convegni, seminari e ogni altra iniziativa.

La Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII – per il suo patrimonio librario (400mila volumi e 1 milione di fascicoli di riviste specializzate), per le risorse organizzative collaudate, per le dimensioni del servizio reso agli studiosi e allo staff interno per le risorse umane sedimentate in 50 anni di attività, per la rete di relazioni internazionali costruita attraverso i propri progetti scientifici, per i rapporti che l’hanno legata al CNR – è disposta e in grado di svolgere questa funzione con il necessario livello scientifico ed indipendenza;

la Fondazione intende continuare ad incrementare la propria attività attraverso: a) partecipazione e promozione di forme di cooperazione nel mondo della ricerca scientifica a) la formazione di giovani studiosi b) l’attività editoriale che discende dalla ricerca e si esprime in una rivista e in collane con un’audience internazionale c) l’aggiornamento della Biblioteca specializzata nelle scienze religiose “G. Dossetti” e l’espansione dei servizi di consultazione in remoto del patrimonio bibliografico e archivistico; d) la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;

Considerato che il CNR e la Fondazione

✔ Intendono dare continuità all’attività di ricerca scientifica nel campo delle discipline storico-religiose con la convinzione che la conoscenza rigorosa dei processi storici sia un modo adeguato ed esaustivo per partecipare al dinamismo intellettuale e spirituale collettivo dal quale la ricerca continuamente si alimenta.

✔ Ritengono che il settore della ricerca storico-religiosa meriti il massimo impegno sia per ragioni generali riguardanti il mondo della ricerca europeo sia per ragioni specificamente legate alla storia e alla situazione dell’Italia.

✔ Ritengono necessario promuovere tale settore nella convinzione che la conoscenza del fenomeno religioso ha un impatto scientifico e sociale fortissimo, per il quale è
indispensabile una leva di studiosi capaci di interpretare gli spessori diacronici delle singole tradizioni religiose e dei loro rapporti.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE CHE

Articolo 1

(PREMESSE)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2

(FINALITA’)

1. Il presente Accordo Quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNR e la Fondazione per l’individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione ed altre iniziative comuni nell’ambito delle discipline storico-religiose.

2. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell’art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Articolo 3

(OGGETTO)

1. I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:
   • la formazione di giovani studiosi;
   • la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
   • trasferimento e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
   • l’aggiornamento della Biblioteca specializzata nelle scienze religiose “G. Dossetti” e l’espansione dei servizi di consultazione in remoto del patrimonio bibliografico e archivistico.

2. A tal fine le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e della Fondazione potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. La predetta collaborazione riguarderà
ambiti di interesse comune e potrà altresì consentire di sviluppare iniziative specifiche in tematiche che verranno definite nelle successive convenzioni operative.

Articolo 4

(COMITATO PARITETICO DI INDIRIZZO)

1. Il CNR e la Fondazione concordano di costituire un Comitato di indirizzo che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il Comitato di indirizzo dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
- supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- proposta delle Convenzioni operative di cui al successivo articolo 5 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
- proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del CNR o suo delegato e dal Presidente della Fondazione o suo delegato nonché da ulteriori quattro membri di cui due designati dal Presidente del CNR e due dalla Fondazione. Il Comitato avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell’Ente di appartenenza.

4. Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti.

Articolo 5

(CONVENZIONI OPERATIVE)

1. Le modalità operative concernenti l’esecuzione del presente Accordo saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni bilateralari in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
2. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

3. Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Articolo 6

(DURATA DELL’ACCORDO)

1. L’accordo avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per ugual periodo sulla base di un accordo scritto tra le parti. Le attività relative ai singoli temi di cui all’Art. 2 avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

2. Con cadenza annuale, le attività di ricerca saranno oggetto di verifica congiunta dei risultati ottenuti da parte del Comitato di Indirizzo di cui all’Art. 4 del presente accordo.

3. A seguito di detta verifica, o anche nel corso delle attività, le Parti potranno concordare estensioni delle tematiche oggetto di collaborazione specificate nell’Art. 2 di cui al presente accordo.

Articolo 7

(IMPORTO E IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE)

1. Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

2. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all’Art. 5.
Articolo 8

(DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

2. L’eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.

3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell’ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.

4. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

Articolo 9

(RISERVATEZZA)

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs, 30/06/2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo e dipendenti formalità ed attività.

in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

**Articolo 10**

**(FORO COMPETENTE)**

1. Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.

2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

3. Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Il presente accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d’uso.

Lettó, confermato e sottoscritto,

Roma, il 28 Nov. 2012

---

Per la Fondazione

[Signature]

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

[Signature]